

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – ETS

In data **11 dicembre 2018** alle ore 21,30 presso la sede della Protezione Civile in Jerago con Orago (VA) piazza Don Luigi Mauri snc, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "**AMICI DI PAESE ONLUS**" costituita con scrittura registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Gallarate in data 24/06/2005 al n. 3113, serie 3, in possesso del codice fiscale n. 91042260124, per deliberare sulla proposta di modifica dello statuto associativo resasi necessaria per adeguarlo alla normativa sugli Enti del Terzo Settore.

Esperite le formalità di rito e constatata la validità dell'assemblea i presenti hanno deliberato quanto segue:

- 1) E' costituita una libera Associazione di Promozione Sociale denominata "**AMICI DI PAESE APS - ETS**".
- 2) L'Associazione ha sede in Jerago con Orago (VA) via Dante Alighieri, 3. Con delibera dell'Organo di Amministrazione potrà essere variata la sede sociale e potranno essere istituite sedi secondarie.

L'Associazione è una libera aggregazione di persone, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e ha come scopo esclusivo l'esercizio delle seguenti attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi allo statuto associativo e alla normativa vigente anche promuovendo attività diverse e di interesse generale, strumentali al raggiungimento degli scopi associativi, individuate dall'Organo di Amministrazione.

- 3) L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.
- 4) Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato dallo Statuto che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale. Essa ha come principi ispiratori: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la prevalente gratuità delle prestazioni rese dagli Associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS).
- 5) Gli Associati verseranno una quota associativa annuale nella misura proposta dall'Organo di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea Ordinaria.
- 6) I componenti dell' Organo di Amministrazione per i primi tre anni sono:
- Magri Michele, Presidente
 - Boccon Matteo Vice Presidente
 - Cassanelli Marco Tesoriere
 - Riotti Alice Segretario
 - Boccon Andrea Consigliere
 - Bollini Federica Consigliere
 - Caruggi Federico Consigliere
 - Cerchiaro Maela Consigliere
 - Levini Martina Consigliere
 - Levini Valentina Consigliere
 - Lorenzetto Mauro Consigliere
 - Tonelli Roberto Consigliere

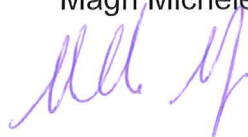
avendo tutti accettato l'incarico e dichiarato che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 del Cod. Civile.

- 7) Al Presidente viene conferito mandato per la registrazione del presente atto, per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per l'espletamento degli ulteriori adempimenti necessari.
- 8) Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura si rimanda allo Statuto allegato e alle norme vigenti in materia.

Allegati: statuto

Jerago con Orago, 11 dicembre 2018

Magri Michele





STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“AMICI DI PAESE” APS

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), l'associazione avente la seguente denominazione: “*Amici di Paese APS - ETS*”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Jerago con Orago (VA), in via Dante Alighieri 3, e con durata illimitata.

L'associazione, con delibera dell'Organo di Amministrazione, ha facoltà di variare la sede ed istituire sedi secondarie.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

2.1 *L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.* In particolare il fine dell'Associazione è quello di aggregazione sociale e di miglioramento, abbellimento e ammodernamento di luoghi e strutture pubbliche del territorio del Comune di Jerago con Orago, oltre alla promozione, al sostegno e alla collaborazione con altre associazioni ed enti presenti sul territorio provinciale.

2.2 L'Associazione ha carattere apolitico e realizza il fine di cui sopra, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato. Non è interesse dell'associazione svolgere attività di carattere religioso, di assistenza sociale, di promozione turistica e politica.

2.3 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. In particolare l'associazione può svolgere attività di carattere commerciale e produttivo, accessorie e strumentali, sempre mirate al raggiungimento dei fini istituzionali.

2.3 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. In particolare l'associazione può svolgere attività di carattere commerciale e produttivo, accessorie e strumentali, sempre mirate al raggiungimento dei fini istituzionali.

2.4 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche di maggiore età che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.2 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e fotocopia della carta d'identità, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.3 L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.5 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.6 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

4.1 Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione negli orari comunicati e durante le attività associative;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

- essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4.2 Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo Amministrativo.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

5.2 L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

5.4 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

6.1 Sono *organi* dell'associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c. il Presidente;

ART. 7 - Assemblea

7.1 Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7.2 La *convocazione* dell'Assemblea, stabilita da parte del Presidente o dell'Organo amministrativo, avviene mediante comunicazione scritta o mediante e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

7.3 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.4 L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina il Presidente dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- definisce il programma generale annuale d'attività.

7.5 L'Assemblea straordinaria:

- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera le modifiche relative ad Atto Costitutivo e statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.6 L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega.

7.7 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.8 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

7.9 Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

7.10 Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

ART. 8 - Organo di amministrazione

8.1 L'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare il segretario dell'Associazione;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e attuare l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- valutare e deliberare di eventuali collaborazioni con enti terzi mediante utilizzo di risorse dell'Associazione.

8.3 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 13, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, non facenti parte attivamente a movimenti politici o religiosi, o similari.

8.4 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.5 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste per legge, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.6 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.7 L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

8.8 La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta non certificata o mediante e-mail almeno 3 giorni prima della riunione.

8.9 Nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, L'Organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

ART. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente è rieleggibile per un massimo di due mandati.

9.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.5 Il Presidente ha la facoltà di nominare, subito dopo la presa dell'incarico, le figure del Vicepresidente e del Tesoriere, scegliendo tra i consiglieri eletti.

9.6 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Qualora entrambi siano impossibilitati ad esercitarle, il Tesoriere sostituisce i due pro tempore.

9.7 In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo; qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

9.8 In caso di dimissioni anticipate del Presidente, la carica verrà temporaneamente ricoperta dal Vicepresidente in carica al momento delle dimissioni. Quest'ultimo si impegnerà nel più breve tempo possibile a convocare l'Assemblea generale dei soci, al fine di eleggere il nuovo Presidente che rimarrà in carica fino al termine del mandato iniziale.

ART. 10 - Patrimonio

10.1 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 - Divieto di distribuzione degli utili

11.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 - Risorse economiche

12.1 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

ART. 13 - Bilancio di esercizio

13.1 L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale o rendiconto economico e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 14 - Libri sociali

14.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta formale all'Organo di amministrazione.

ART. 15 - Lavoratori

15.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

15.2 I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. In ogni caso, l'eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

16.1 In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

16.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17 - Rinvio

17.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e successive modificazioni (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile o dalla normativa vigente in materia.

Jerago con Orago, 11 dicembre 2018

Il Presidente in carica



AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE

UFFICIO PROVINCIALE DI GALLARATE

Atto N. 31/12/2018

Al N. 2899, Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale ad Interim
Antonio Silipo

Il funzionario

Per: Liga

